



**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Ecologia  
Ufficio Ecologia-Ambiente

Prot. n° 21297 del 17/06/2004

**ORDINANZA N° 74**

**OGGETTO: Disciplina delle attività balneari anno 2004**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA**

Richiamata la propria ordinanza n° 94 del 16.06.2003 avente per oggetto "Disposizioni per l'utilizzo delle aree comunali a lago"

Visto il Decreto n° 1311 del 05.02.2004 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con il quale è stato espresso il giudizio di idoneità alla balneazione sulle località della Regione Lombardia controllate nel corso della stagione balneare 2003;

Vista la nota prot. H1.20004/0020490 del 29.03.2004 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con la quale si segnala che con il predetto Decreto n° 1311/2004 i punti "San Francesco" e "Spiaggia d'Oro" sono stati erroneamente indicati come inibiti alla balneazione e che di conseguenza il giudizio di "non balneabilità" è recuperabile con esito favorevole delle analisi relative a due campioni consecutivi routinari;

Vista la nota dell'ASL di Brescia – Distretto Socio Sanitario n° 11 del Garda del 05.04.2004 con la quale vengono individuate le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare anno 2004 per la costa bresciana del Lago di Garda;

Dato atto che le spiagge del Comune di Desenzano del Garda soggette agli esami analitici delle acque di balneazione da parte dell'ASL sono le seguenti:

CODICE	DENOMINAZIONE SPIAGGIA	ESTENSIONE (punti estremi A e B con latitudine e longitudine)
7	Località San Francesco	A) Long. 10°35'59" – Lat. 45°28'11" B) Long. 10°36'26" – Lat. 45°28'17"
116	Località Madonna della Villa	A) Long. 10°35'03" – Lat. 45° 27'37" B) Long. 10°35'07" – Lat. 45° 27'38"
8	Centro Balneare Rivoltella	A) Long. 10°34'35" – Lat. 45° 27'50" B) Long. 10°35'41" – Lat. 45° 28'04"
9	Centro Balneare Spiaggia d'Oro	A) Long. 10°34'26" – Lat. 45° 27'56" B) Long. 10°34'32" – Lat. 45° 27'52"
10	Centro Balneare Desenzano	A) Long. 10°33'22" – Lat. 45° 29'02" B) Long. 10°33'24" – Lat. 45° 29'08"
125	Punta del Vò	A) Long. 10°32'58" – Lat. 45° 29'18" B) Long. 10°33'08" – Lat. 45° 29'20"

Vista la nota dell'ASL di Brescia – Distretto Socio Sanitario n° 11 e 12 Garda e Valsabbia prot. n° 64242 del 10.05.2004 pervenuta in data 12.05.2004 con prot. n° 15955 con la quale, in seguito agli esiti analitici dei prelievi effettuati nella prima e seconda metà del mese di aprile 2004 vengono definite balneabili le spiagge del Comune di Desenzano d/G soggette al controllo delle acque di balneazione;

Dato atto che sono presenti nelle vicinanze delle spiagge sopra indicate n° 4 aree a lago denominate:

- Fornasette (in prossimità Centro Balneare Spiaggia d'Oro);
- Via Lario (in prossimità Centro Balneare Spiaggia d'Oro);
- La Zattera (in prossimità Madonna della Villa);
- Feltrinelli (in prossimità Centro Balneare Desenzano).

per le quali non sono effettuati esami analitici sulla qualità delle acque di balneazione da parte dell'ASL di Salò;

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)  
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987  
[www.comune.desenzano.brescia.it](http://www.comune.desenzano.brescia.it)







**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Ritenuto di disciplinare l'uso e la fruizione degli spazi presenti nelle aree comunali a lago, destinate a utilizzo turistico-ricreativo per l'esercizio di attività sportive e di balneazione;

Dato atto che la tutela delle aree a lago persegue il fine di:

- a) assicurare alle stesse il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire per tutti i cittadini la funzione a queste impressa;
- b) disciplinare gli aspetti relativi alla sua fruizione da parte dei bagnanti, nonché degli utenti delle aree attrezzate a lago in genere;
- c) promuovere la funzione sociale e ricreativa che il lago e il verde assolvono nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e delle acque di balneazione e salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Visto il testo coordinato della disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda approvato con la Legge Regionale n° 20 del 16 agosto 1994;

Visto il D.P.R. n° 470/82 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il provvedimento del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del 05/02/2003 n° prot. 4122 con il quale vengono delegate all'arch. Dario Bonzi le funzioni dirigenziali relative ai servizi assegnati al Settore Ecologia;

**REVOCA**

l'ordinanza n° 94 del 16.06.2003 avente per oggetto "Disposizioni per l'utilizzo delle aree comunali a lago"

**E ORDINA**

che vengano osservate le seguenti disposizioni per l'esercizio dell'attività balneare:

**Art.1 Ambito di applicazione.**

1. Le norme contenute nella presente ordinanza disciplinano l'esercizio dell'attività balneare nelle aree comunali a lago sotto specificate:

- a) Località Madonna della Villa
- b) Centro Balneare Rivoltella
- c) Centro Balneare Spiaggia d'Oro
- d) Centro Balneare Desenzano;
- e) Fornasette (in prossimità Centro Balneare Spiaggia d'Oro);
- f) Via Lario (in prossimità Centro Balneare Spiaggia d'Oro);
- g) La Zattera (in prossimità Madonna della Villa);
- h) Feltrinelli (in prossimità Centro Balneare Desenzano).

Le aree a lago di cui alle lettere e),f),g),h) sono escluse dagli esami analitici sulla qualità delle acque di balneazione da parte dell'ASL di Salò e pertanto la responsabilità inerente l'esercizio della balneazione è a carico dei fruitori di tali aree.

2. L'Amministrazione Comunale provvede al posizionamento di cartelli per informare l'utenza che le aree a lago di cui alle lettere e),f),g),h) del comma 1 sono escluse dagli esami analitici sulla qualità delle acque di balneazione.

**Art.2 Disciplina della balneazione**

1. Per stagione balneare si intende il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno.

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)  
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987  
[www.comune.desenzano.brescia.it](http://www.comune.desenzano.brescia.it)







**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

2. La balneazione è consentita dalle ore 8.30 alle ore 20,00 durante la stagione balneare.
3. Qualora durante il periodo della stagione balneare i risultati delle analisi effettuati dall'ASL di Brescia non siano conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 470/82 il Sindaco emette apposita ordinanza di divieto alla balneazione; l'Amministrazione Comunale in tal caso provvede all'apposizione di segnaletica all'interno dell'area a lago.

**Art.3 Divieti**

1. Nelle aree comunali a lago di cui all'art.1 comma 1 è vietato:
  - a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 150
  - b) effettuare la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate; inoltre, nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela;  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500
  - c) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500
  - d) praticare, al di fuori degli spazi consentiti, qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...), se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, pregiudizio all'igiene dei luoghi. Il divieto è esteso anche alle zone di lago frequentate dai bagnanti. I giochi possono essere praticati nelle zone appositamente ed eventualmente attrezzate.  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
  - e) condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto e previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto da salvataggio condotti al guinzaglio. Gli obblighi di cui alla presente lettera non si applicano inoltre ai conduttori ed ai proprietari di cani o che siano non vedenti o che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
  - f) tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e nelle ore notturne;  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
  - g) gettare in lago o sull'arenile, al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, rifiuti di qualsiasi genere.  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
  - h) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
  - i) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, reti di diverso genere, ecc.) nelle zone destinate alla balneazione;  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
  - j) pernottare e accendere fuochi  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
  - k) svolgere attività pirotecniche in assenza della prevista autorizzazione;

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)  
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987  
[www.comune.desenzano.brescia.it](http://www.comune.desenzano.brescia.it)







**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Per quanto di competenza sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500

- l) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti all'interno dell'area a lago, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500
- m) estirpare, tagliare o comunque danneggiare la colica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno nell'area verde dove presente.  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
- n) permanere sulle imbarcazioni di salvataggio eventualmente presenti e toccare le attrezzature preposte allo scopo;  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
- o) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500
- p) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;  
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150
- q) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500
- r) occupare le cabine-spogliatoio, dove presenti, per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione.  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500
- 2. Nelle aree verdi, dove presenti, è inoltre vietato:
  - a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
  - b) asportare la terra;
  - c) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;  
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500
- 3. Gli utenti sono tenuti all'osservanza della segnaletica e di tutte le norme che regolano il servizio.

**Art.4 Disciplina del commercio itinerante nelle aree a lago**

- 1. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree a lago è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per l'esercizio di tale attività.
- 2. L'accesso alle aree a lago per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire con le seguenti modalità:
  - a) esclusivamente nel periodo 01/05 – 30/09 di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
  - b) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
  - c) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
  - d) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica.

**Art.5 Manifestazioni e spettacoli all'interno delle aree a lago**

- 1. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale sez. Ecologia-Ambiente.
- 2. Le attività consentite all'interno delle aree a lago non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia alle quali si rinvia.

Via Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)  
Tel. 030 9994211 - Fax 030 9143700

Cod. Fisc. 00575230172 - P. IVA 00571140987  
[www.comune.desenzano.brescia.it](http://www.comune.desenzano.brescia.it)





**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

3. Le manifestazioni turistico-sportive di qualsiasi genere che si svolgono nella fascia di lago riservata alla balneazione sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle autorità competenti.
4. Gli intrattenimenti sonori devono essere preventivamente autorizzati.

**Art.6 Sanzioni e disposizioni finali**

1. La presente ordinanza verrà esposta in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare (nelle aree a lago in gestione l'affissione è a cura del gestore).
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.  
Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello Stato, chiunque violi le disposizioni specificate all'art.3 "DIVIETI" è punito con le corrispondenti sanzioni amministrative secondo le modalità di cui alla Legge n° 689/81.
3. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
4. Ai sensi dell'art.3, 4° comma L. 241 del 7 agosto 1990, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia Sez. staccata di Brescia (L. n° 1034 del 06/12/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n° 1199 del 24.11.1971).

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio comunale e notificata a:

- Ufficio Ecologia;
- Ufficio di Polizia Locale;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Sig. Tosi Giuseppe nato a Brescia il 31.01.1953, in qualità di Presidente della Cooperativa La Cascina, c/o Area attrezzata Desenzanino;
- Sig.ra Mesar Jennifer nata a Desenzano il 24.10.1984 legale rappresentante ditta New Beach s.n.c. c/o area attrezzata Porto di Rivoltella;
- Sig. Truong Van Tri c/o area attrezzata Spiaggia d'Oro;
- Sig. Rotella Massimo nato a Bollate (MI) il 07.01.65 in qualità di gestore dell'area attrezzata La Zattera.

E trasmessa per conoscenza a:

- Compagnia Carabinieri di Desenzano
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE ECOLOGIA  
(Arch. Dario Bonzi)**